



COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 30

Del 02-03-2017

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e piano occupazionale 2017. Ricognizione delle eccedenze

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **due** del mese di **marzo** alle ore **22:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presente - Assente

Bellini Cristina	Sindaco	P
Gerri Federica	Vice Sindaco	P
Danesi Nicola	Assessore	P

Presenti	3	Assenti	0
----------	---	---------	---

Totali

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale, Dott.ssa Elisa Chiari.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. avv Cristina Bellini, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- l'art. 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 il quale stabilisce che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 91, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale stabilisce che *“gli Enti Locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e del bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.268, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*
- l'art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che dispone: *“le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni”*;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *“a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabili degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- l'art. 6, comma 5, del d.lgs. 165/01, come modificato dall' art. 35 del d.lgs. 27/10/09 n. 150, che prevede, tra l'altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'art. 1, comma 102 L 30.12.2004 n. 311 il quale dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti

nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 77 del 12 ottobre 2016, con la quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449, è stata approvata la revisione del programma del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018;

CONSIDERATO che dall'anno 2013, questo Ente è sottoposto alle regole del patto di stabilità e che la normativa di riferimento per stabilire il limite della spesa di personale è quella prevista dall'art. 1 comma 557, della legge 29 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, i fabbisogni, le esigenze organizzative, ponendo altresì le basi per poter fruire di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi;

VALUTATE le proposte dei Responsabili di Area riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del d.lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2017-2019 ed in particolare quanto previsto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016):

- art. 1, comma 219, il quale ha previsto, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 124/2015 (Legge delega in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di qualifica dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in alcun modo coperti, fatti salvi i contratti a tempo determinato in corso;
- art. 1, comma 221, il quale prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;
- art. 1, comma 228, come modificato dall'art. 16 del DL 24 giugno 2016, n. 113 il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

- art. 1, comma 234, il quale prevedeva che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente fossero ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale fosse stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

RICHIAMATI, altresì,

- l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015), il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;
- l'art. 3 del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 114/2014, come modificato dall'art. 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del DL 78/2015, il quale stabilisce che *negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.*
- l'art. 1 comma 47 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 che testualmente recita: *“In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.”*
- L'art. 14 comma 7 del DL 95/2012 il quale ha precisato che *le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;*

CONSIDERATO che con nota del Dipartimento della Funzione pubblica in data 10.10.2016, prot. 0051991, è stato comunicato il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per la Regione Lombardia;

RILEVATO che:

- nel triennio 2014-2015-2016 si sono verificate le seguenti cessazioni di personale dipendente

Profilo professionale	Categoria economica	2014	2015	2016
Istruttore contabile	Cat C4	0	n. 1	0
Esecutore operativo specializzato	Cat. B5	0	0	n.1

- in data 1° febbraio 2017 è stato ceduto con mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il seguente personale dipendente:

Profilo professionale	Categoria economica
Istruttore contabile	Cat C4

VISTO il prospetto del rispetto della spesa di personale allegato al rendiconto 2015, dal quale si desume che il rapporto spese di personale/spese correnti risulta essere pari al 21,60%,

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

RICHIAMATE le delibere n. 26 e 28/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che consentivano agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai "resti" delle facoltà assunzionali relativi al triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valere sulle assunzioni effettuate nell'anno 2016;

CONSIDERATO quindi che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2016 ha potuto beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali dell'anno 2014 relative agli anni 2011-2013, pari ad € 10.281,24;

DATO ATTO che

- l'ente ha proceduto ad assumere, in data 27.12.2016, un istruttore amministrativo contabile, utilizzando una propria graduatoria vigente;
- le cessazioni del contratto di lavoro ex art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non possono essere considerate come cessazioni su cui calcolare la capacità assunzionale;

CALCOLATA, pertanto, la capacità assunzionale per il periodo 2017-2019 per un importo pari ad € 46.508,32, come meglio specificato nel seguente prospetto:

		Capacità assunzionale 2017-2019				
Anno (n)	%	Cessazioni anno precedente	Facoltà assunzionale	Budget	Budget 2011/2013 utilizzabile per assunzioni 2016	Budget totale

		(n-1)	(n)			
2016	100%	29.627,02	29.627,02	29.627,02	10.281,24	39.908,26
2017	75%	21.262,50	15.946,88	15.946,88		15.946,88
2018	75%	0	-			
(A)Totale						55.855,14
(B)Oneri riflessi				27,68%		15.460,70
(C) Irap				8,50%		4.747,69
(D) Spesa per assunzioni 2016						29.555,20
Budget residuo per assunzioni 2017/2019 (A+B+C)-D						46.508,32

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2017-2018-2019, nel rispetto dei predetti vincoli posti dalla normativa vigente, le seguenti assunzioni:

Anno	N°	Profilo professionale	Categoria	Tipologia rapporto di lavoro	Area di destinazione
2017	1	Istruttore amministrativo-contabile	C1	Tempo pieno	Area Amministrativa

RITENUTO altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

DATO ATTO che sarà possibile, inoltre, procedere al reclutamento di personale, fermo restando gli obblighi del rispetto della spesa di personale media del triennio 2011-2013 e del contenimento delle spese di personale, alla sostituzione dei dipendenti il cui contratto è stato ceduto ex art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tramite procedura di mobilità in entrata, da altre Amministrazioni sottoposte alle limitazioni di assunzioni di personale a tempo indeterminato;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

PRECISATO che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno (ora "pareggio di bilancio" come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 della legge n. 296/2006 e che il transito del personale di Polizia Provinciale nei ruoli degli enti locali avviene comunque in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015;

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;

- ha rispettato il Patto di Stabilità nell'anno 2015 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006);

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo

DATO ATTO che questa Amministrazione, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15, non è tenuta al collocamento obbligatorio in materia di lavoratori disabili;

RITENUTO pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di rideterminare l'attuale dotazione organica dell'Ente approvata con propria deliberazione n. 49 del 2.05.2016 riferita a un complesso di risorse umane di n. 13 dipendenti di cui n. 4 part-time, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001;

VISTA la circolare n. 1/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in relazione agli obblighi di ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta previsti dall'art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), nella quale viene asserito che, per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette, resta fermo l'obbligo della copertura della quota di riserva; a tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

VISTO l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale **(Allegato A)**;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999, il quale prevede che nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 29/1993 (ora d.lgs. n. 165/2001), gli Enti valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività per le finalità ivi previste e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 66. del 31/8/2011;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente, nonché il C.C.N.L. dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore unico dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 21 febbraio 2017 prot. n. 0000960 **(Allegato B)**;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento verrà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n.267 dal Segretario comunale e responsabile servizio finanziario dr.ssa. Enrica Pedersini;

CON VOTI unanimi, favorevoli e palesi;

D E L I B E R A

- 1) di rideterminare la dotazione organica , riferita a un complesso di risorse umane di n. 12 dipendenti di cui n. 3 part-time, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del d.lgs. n° 165/2001, come risulta dal seguente prospetto:

Cat giur	pos econ	Profilo Professionale	N. posti	% orario	Posti coperti			Posti vacanti
					N.	Cognome e nome	Area	N.
B			2		1			1
B1	B4	<i>esecutore operativo specializzato (messo)</i>	1	100%	0		Servizi alla persona	1
B1	B3	<i>esecutore tecnico specializzato</i>	1	100%	1	Scopelliti Giovanni	Tecnica	0
C			7		4			3
C1	C3	<i>agente polizia locale</i>	1	100%	1	Conforti Fausto	Polizia locale	0
C1	C3	<i>Istruttore tecnico</i>	1	100%	1	Rossini Gianluca	Tecnica	0
C1	C4	<i>Istruttore amministrativo - contabile</i>	1	100%	1	Michelini Sabrina	Servizi alla persona	0
C1	C1	<i>Istruttore amministrativo - contabile</i>	1	100%	1	Ghidoni Magda	Economico finanziaria	0
C1	C1	<i>Istruttore tecnico</i>	1	50%	0		Tecnica	1
C1	C1	<i>Istruttore amministrativo-contabile</i>	1	100%	0		Servizi alla persona	1
C1		<i>Istruttore contabile</i>	1	100%	0		Economico finanziaria	1
D			3		0			3
D1	D1	<i>Istruttore direttivo socio educativo (assistente sociale)</i>	1	50%			Servizi alla persona	1
D1	D1	<i>Istruttore direttivo tecnico</i>	1	50%			Tecnica	1

D1	D1	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	1	100%			Amministrativa Economico Finanziaria	1
Totale			12					7

- 2) di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 3) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 ed il piano occupazionale 2017 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure mediante della capacità assunzionale derivante dalle cessazioni 2016-2018, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - a) concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.lgs. n. 165/2001;
 - b) mobilità volontaria tra enti sottoposti alle limitazioni delle spese di personale ex art. 30
- 4) di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
- 5) di approvare l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale (**Allegato A**);
- 6) di demandare al responsabile del servizio personale l'adozione dei provvedimenti necessari alla attuazione di quanto stabilito nel presente provvedimento;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio della presente deliberazione;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dando atto che, a tal fine, la votazione è stata unanime.

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
f.to avv Cristina Bellini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Elisa Chiari

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Berlingo, lì 08-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Elisa Chiari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Berlingo, lì 08-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Elisa Chiari

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro pubblicazione n° 98

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 06-03-2017 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Berlingo, lì 06-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Elisa Chiari

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(articolo 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Prot. n° 1280

Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi, 06-03-2017, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

Berlingo, lì 06-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare nei successivi dieci giorni dal termine della pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 01-04-2017

Berlingo, lì 01-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Elisa Chiari

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i.

Berlingo, lì 06-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisa Chiari
